



Camera di Commercio
Latina

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

TITOLO I – Principi Generali

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

- a) *“consumatore”*: qualsiasi persona fisica che conclude contratti con il professionista per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- b) *“professionista”*: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale conclude contratti con i consumatori;
- c) *“associazioni dei consumatori”*: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori;
- d) *“clausole vessatorie e/o inique”*: le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto concluso con il professionista;
- e) *“Commissione”*: la Commissione per la regolazione del mercato istituita presso la Camera di Commercio di Latina;
- f) *“Camera”*: la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Latina;
- g) *“Giunta”*: la Giunta della Camera di Commercio di Latina;
- h) *“Ufficio”*: l'Ufficio Tutela del Mercato della Camera di Commercio di Latina.

Art. 2 – Finalità e oggetto del regolamento

Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 4, lett. b) e c), della L. 580/93, concernenti le funzioni camerali di regolazione del mercato, è istituita presso la Camera di Commercio una Commissione, avente il compito di esprimere pareri tecnici e di formulare proposte, in una posizione di terzietà rispetto agli attori del mercato.

TITOLO II – LA COMMISSIONE

Art. 3 – Composizione e funzionamento

La Commissione si compone di quattro membri: il Segretario Generale, con funzioni di Presidente, il Dirigente dell'Area I Affari Istituzionali, con funzioni di Vice-Presidente e due componenti esterni scelti fra esperti in materia di diritto commerciale, dei consumatori e della concorrenza nominati dal Segretario Generale. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Tutela del Mercato partecipa alle riunioni come referente e relatore, oltre a svolgere funzioni di segreteria.



Per la predisposizione dei contratti tipo di cui al Titolo IV del Presente Regolamento, la Giunta potrà variare uno o entrambi i componenti esterni nominandoli tra professionisti esperti nel settore della contrattualistica.

Nei casi di particolare complessità, nonché nella fase di predisposizione di modelli contrattuali, il Segretario Generale procede alla nomina di altri esperti, individuati per settore di competenza in relazione alle esigenze tecniche specifiche, i quali partecipano ai lavori della Commissione in veste consultiva.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

I componenti esterni nominati dalla Giunta durano in carica 3 anni e possono essere rinominati.

Art. 4 – Competenza

La Commissione procede alla rilevazione della vessatorietà delle clausole inserite nei contratti stipulati nella provincia di Latina ovvero aventi ad oggetto una o più obbligazioni da eseguirsi nella provincia di Latina.

La Commissione procede, altresì, ai sensi del comma 1, rispetto a tutti i contratti di cui sia parte un consumatore residente nella provincia di Latina.

L'eventuale deroga convenzionale del foro giudiziale competente non osta all'intervento officioso della Commissione ai sensi di questo Regolamento.

Art. 5 – Funzioni

Le funzioni della Commissione sono le seguenti:

- a) *Esprime un parere tecnico-giuridico in ordine alla presunta vessatorietà delle clausole inserite nei contratti che regolano i rapporti tra consumatori e professionisti nonché quelli tra professionisti;*
- b) *Avanza proposte di modifica delle clausole di cui abbia accertato la vessatorietà e procede, congiuntamente ai soggetti coinvolti nel procedimento, alla predisposizione di un progetto volto alla riformulazione delle clausole censurate.*
- c) *Propone l'esercizio dell'azione inibitoria ex art. 1469 – sexies cod. civ.;*



- d) *Procede, anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, associazioni di tutela degli interessi di consumatori ed utenti alla elaborazione di clausole-tipo ed alla redazione di schemi contrattuali-tipo e li propone alla Giunta per l'adozione definitiva;*
- e) *Si esprime sulle eventuali proposte di modifica e/o integrazione agli schemi contrattuali elaborati dalle associazioni in fase di concertazione di cui sub d).*

TITOLO III – IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA SULLA VESSATORIETA' DELLE CLAUSOLE INSERITE NEI CONTRATTI CON CONSUMATORI ED UTENTI.

Art. 6 – Esame preliminare

La Segreteria di cui all'art. 3, comma 3 del presente Regolamento, esamina le segnalazioni circostanziate, relative all'inserimento di presunte clausole vessatorie nei contratti fra consumatori o utenti e professionisti, provenienti da consumatori, associazioni di consumatori, professionisti, associazioni di professionisti, enti pubblici e dagli Uffici della Camera.

La Segreteria procede all'acquisizione di tutti gli elementi di fatto o di diritto che ritiene utili per l'istruzione del procedimento. La Segreteria, previa valutazione degli stessi, trasmette gli atti e le risultanze al Presidente, il quale li sottopone all'esame della Commissione.

Art. 7 - Esame della Commissione e attivazione del procedimento

La Commissione, valutata la rilevanza degli elementi raccolti avvia la procedura. In questo caso la Segreteria invia alle parti interessate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione di avvio del procedimento invitandole a presentare memorie, documenti ed eventuali richieste di audizione davanti alla Commissione.

Nel corso del procedimento la Commissione acquisisce gli ulteriori elementi che ritiene utili per l'istruzione del procedimento.

Art. 8 - Istruttoria

La Commissione, effettuata una approfondita istruttoria anche con l'ausilio di consulenti tecnici esterni, esperite eventuali audizioni delle parti interessate, e sentite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria interessate, nel termine di 120 giorni dal ricevimento delle segnalazioni di cui all'art. 6 comma 1, emette un parere motivato circa la vessatorietà o meno delle clausole contrattuali prese in esame.

In caso di audizione delle parti interessate, queste sono convocate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.



Le parti possono presentarsi personalmente, essere rappresentante o assistite da avvocati, da professionisti qualificati, rappresentanti delle associazioni di categoria, altra persona qualificata di fiducia. È redatto verbale di ogni dichiarazione resa, di ogni riunione e di ogni audizione, regolarmente sottoscritto dai dichiaranti e dai presenti.

Art. 9 - Esito del procedimento

Il procedimento si conclude con un parere reso dalla Commissione. Il parere, motivato e contenente gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda, deve essere comunicato alle parti del procedimento, fissando un congruo termine, non inferiore a 30 gg per adeguarsi alle indicazioni operative del parere medesimo.

Art. 10 – Modifica delle clausole vessatorie

Nel caso di accertata vessatorietà delle clausole, la Commissione può formulare proposte di modifica. In queste ipotesi, la Commissione e i soggetti coinvolti nel procedimento predispongono un progetto di modifica per una corretta riformulazione delle clausole emendate e per un complessivo riequilibrio dell'assetto contrattuale.

Il Segretario Generale, su parere della Commissione e qualora ne ravvisi l'opportunità, può coinvolgere nei lavori di predisposizione del progetto di modifica anche altre associazioni di consumatori o di professionisti che non abbiano partecipato al procedimento.

Art. 11 – Verifiche successive

La Segreteria della Commissione, periodicamente e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 9 del presente Regolamento, verifica l'adeguamento al parere reso da parte delle imprese o dei professionisti interessati, comunicando gli esiti di tale verifica alla Commissione.

La Commissione, valutando le risultanze delle verifiche compiute dalla Segreteria anche in collaborazione con le associazioni di consumatori e di professionisti, provvede alla redazione e diffusione di apposite raccomandazioni riguardanti specificatamente l'attività di predisposizione di clausole standard ed in generale di prassi contrattuali nei rapporti con i consumatori.

Art. 12 – Azione inibitoria

Qualora dall'esito delle verifiche di cui all'articolo precedente, la Commissione appuri il mancato recepimento delle indicazioni contenute nel parere o nelle raccomandazioni sulla adozione di clausole standard nei rapporti con i consumatori, invita le parti interessate ad adeguarsi entro un termine non inferiore a 30 giorni. Qualora le parti interessate non si uniformino al parere, la



Commissione propone tempestivamente l'esperimento dell'azione inibitoria ai sensi dell'art. 1469 bis cod. civ.

Il Segretario Generale, valutata l'opportunità di esercitare l'azione inibitoria tenendo conto anche della concreta disponibilità dell'interessato a modificare le clausole giudicate vessatorie e della rilevanza dell'interesse generale sotteso alla fattispecie, ne decide eventualmente l'avvio.

TUTELA IV – PREDISPOSIZIONE E PROMOZIONE DI CONTRATTI – TIPO

Art. 13 – Avvio del procedimento e fase istruttoria

Il procedimento viene avviato d'ufficio, ovvero su richiesta delle associazioni dei professionisti o delle associazioni dei consumatori.

La Segreteria provvede ad elaborare lo schema contrattuale ovvero ad esaminare, anche sotto il profilo della non vessatorietà delle clausole, la proposta inviata dalle associazioni interessate.

Art. 14 – Predisposizione e concertazione dello schema contrattuale

Lo schema contrattuale predisposto dalla Segreteria, ovvero proposto dalle associazioni di categoria viene esaminato dalla Commissione – nella composizione di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del presente Regolamento (Commissione per la Regolazione del Mercato – Contratti Tipo) – che vi apporta le integrazioni e/o le modifiche ritenute necessarie, disponendo, eventualmente, anche la previa audizione dei rappresentanti delle associazioni interessate..

Lo schema contrattuale così definito, viene sottoposto alle associazioni dei professionisti e alle associazioni dei consumatori per l'adozione.

Le associazioni di categoria e dei consumatori possono proporre modifiche od integrazioni adeguatamente motivate. In tal caso la Commissione procede alla relativa valutazione in contraddittorio con le associazioni medesime, eventualmente predisponendo un nuovo schema contrattuale.

Art. 15 – Adozione

Il procedimento si conclude con l'accordo delle associazioni di categoria sugli schemi contrattuali predisposti ai sensi del precedente articolo.

In seguito all'accordo di cui al precedente comma, gli schemi contrattuali vengono trasmessi dalla Commissione al Segretario Generale che li adotta con proprio provvedimento.

Art. 16 – Diffusione



Camera di Commercio
Latina



Allegato alla determinazione commissariale n.9, del 31 gennaio 2008 - Pag.n.6

La Camera può concludere convenzioni e / o accordi con le associazioni dei professionisti e con quelle dei consumatori per diffondere e raccomandare l'adozione degli schemi contrattuali predisposti.